

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00263/2023 REG.RIC.
N. 00264/2023 REG.RIC.
N. 00350/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 263 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Scia Consorzio Italiano Autoservizi S.r.l., in relazione alla procedura CIG 9474112C8A, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Rossi e Jacopo Fiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell'avv. Antonello Rossi, via Ada Negri n. 32;

contro

Arst Spa, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvio Pinna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del medesimo legale, via San Lucifero n. 65;

nei confronti

Just Sardinia S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Gianfranco Meazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 264 del 2023, proposto da Scia Consorzio Italiano Autoservizi S.r.l., in relazione alla procedura CIG 9474138202, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Rossi e Jacopo Fiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell'avv. Antonello Rossi, via Ada Negri n. 32;

contro

Arst Spa, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvio Pinna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del medesimo legale, via San Lucifero n. 65;

nei confronti

Just Sardinia S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Gianfranco Meazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 350 del 2023, proposto da Scia Consorzio Italiano Autoservizi S.r.l., in relazione alla procedura CIG 9474138202, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Rossi e Jacopo Fiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell'avv. Antonello Rossi, via Ada Negri n. 32;

contro

Arst Spa, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvio Pinna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del medesimo legale, via San Lucifero n. 65;

nei confronti

Just Sardinia S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Gianfranco Meazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Fara Viaggi S.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 263 del 2023:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento (previa adozione di idonee misure cautelari)

A. della deliberazione n. 2407 del 12 gennaio 2023, avente ad oggetto l'aggiudicazione del servizio in favore della Società Just Sardinia s.r.l. relativamente al lotto n. 2;

B. della comunicazione ex art. 76 del D.Lgs. 50/2016, ricevuta in data 13 marzo 2023, mediante la quale si è appresa l'esistenza del suddetto provvedimento di aggiudicazione;

C. ove occorra:

- dell'irrituale comunicazione in data 28 febbraio 2023 relativa al “mancato successo dell'offerta formulata”;

- del chiarimento fornito dalla S.A. in data 24 novembre 2022 – prot. 025959;

- della lettera d'invito e, in particolare dell'art. 8.1., criterio C, in combinato disposto con l'art. 2.3., ove letta ed interpretata nel senso di ritenere non applicabile l'istituto del cumulo alla rinfusa con riferimento al possesso della certificazione ISO 14001;

D. di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o, comunque, collegato, con riserva di motivi aggiunti.

nonché

per la declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto, medio tempore stipulato tra Arst s.p.a. e Just Sardinia s.r.l. relativamente al lotto 2, con declaratoria del diritto del Consorzio ricorrente a conseguire l'aggiudicazione in forma specifica dell'appalto di cui sopra,

nonché (in subordine)

qualora non sia possibile il risarcimento in forma specifica, per la condanna della Stazione Appaltante al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi per effetto dell'esecuzione degli atti impugnati.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Scia Consorzio Italiano Autoservizi S.r.l. il 17 maggio 2023:

per l'annullamento (previa adozione di idonee misure cautelari)

A. della deliberazione n. 2407 del 12 gennaio 2023, avente ad oggetto l'aggiudicazione del servizio in favore della Società Just Sardinia s.r.l. relativamente al lotto n. 2;

B. della comunicazione ex art. 76 del D.Lgs. 50/2016, ricevuta in data 13 marzo 2023, mediante la quale si è appresa l'esistenza del suddetto provvedimento di aggiudicazione;

C. ove occorra:

- della comunicazione in data 28 febbraio 2023 relativa al "mancato successo dell'offerta formulata";

- del chiarimento fornito dalla S.A. in data 24 novembre 2022 – prot. 025959;

- della lettera d'invito e, in particolare dell'art. 8.1., criterio C, in combinato disposto con l'art. 2.3., ove letta ed interpretata nel senso di ritenere non applicabile l'istituto del cumulo alla rinfusa con riferimento al possesso della certificazione ISO 14001;

D. di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o, comunque, collegato, con riserva di motivi aggiunti.

nonché

per la declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto, medio tempore stipulato tra Arst s.p.a. e Just Sardinia s.r.l. relativamente al lotto 2, con declaratoria del diritto del Consorzio ricorrente a conseguire l'aggiudicazione in forma specifica dell'appalto di cui sopra,

nonché (in subordine)

qualora non sia possibile il risarcimento in forma specifica, per la condanna della Stazione Appaltante al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi per effetto dell'esecuzione degli atti impugnati.

quanto al ricorso n. 264 del 2023:

per l'annullamento (previa adozione di idonee misure cautelari)

A. della deliberazione n. 2407 del 12 gennaio 2023, avente ad oggetto l'aggiudicazione del servizio in favore della Società Just Sardinia s.r.l. relativamente al lotto n. 3;

B. della comunicazione ex art. 76 del D.Lgs. 50/2016, ricevuta in data 13 marzo 2023, mediante la quale si è appresa l'esistenza del suddetto provvedimento di aggiudicazione;

C. ove occorra:

- della comunicazione in data 28 febbraio 2023 relativa al "mancato successo dell'offerta formulata";

- del chiarimento fornito dalla S.A. in data 24 novembre 2022 – prot. 025959;

- della lettera d'invito e, in particolare dell'art. 8.1., criterio C, in combinato disposto con l'art. 2.3., ove letta ed interpretata nel senso di ritenere non applicabile l'istituto del cumulo alla rinfusa con riferimento al possesso della certificazione ISO 14001;

D. di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o, comunque, collegato, con riserva di motivi aggiunti.

nonché

per la declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto, medio tempore stipulato tra Arst s.p.a. e Just Sardinia s.r.l. relativamente al lotto 3, con declaratoria del diritto del Consorzio ricorrente a conseguire l'aggiudicazione in forma specifica dell'appalto di cui sopra,

nonché (in subordine)

qualora non sia possibile il risarcimento in forma specifica, per la condanna della Stazione Appaltante al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi per effetto dell'esecuzione degli atti impugnati.

quanto al ricorso n. 350 del 2023:

per l'annullamento

A. della deliberazione n. 2407 del 12.01.2023, avente ad oggetto l'aggiudicazione del servizio in favore della Società Just Sardinia s.r.l. relativamente al lotto n. 1;

B. della comunicazione ex art. 76 del D.Lgs. 50/2016, ricevuta in data 13 marzo 2023, mediante la quale si è appresa l'esistenza del suddetto provvedimento di aggiudicazione;

C. ove occorra:

- della comunicazione in data 28 febbraio 2023 relativa al "mancato successo dell'offerta formulata";

- del chiarimento fornito dalla S.A. in data 24 novembre 2022;

- della lettera d'invito e, in particolare dell'art. 8.1., criterio C, in combinato disposto con l'art. 2.3., ove letta ed interpretata nel senso di ritenere non applicabile l'istituto del cumulo alla rinfusa con riferimento al possesso della certificazione ISO 14001;

D. di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o, comunque, collegato, con riserva di motivi aggiunti.

nonché

per la declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto, medio tempore stipulato tra Arst s.p.a. e Just Sardinia s.r.l. relativamente al lotto 1, con declaratoria del diritto del Consorzio ricorrente a conseguire l'aggiudicazione in forma specifica dell'appalto di cui sopra,

nonché (in subordine)

qualora non sia possibile il risarcimento in forma specifica, per la condanna della Stazione Appaltante al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi per effetto dell'esecuzione degli atti impugnati.

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arst Spa e di Just Sardinia S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 il dott. Tito Aru e

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Ricorso 263/2023

1. Il Consorzio Scia è un Consorzio stabile - nella forma di società consortile a responsabilità limitata - che opera nel settore del trasporto di persone, partecipando a diverse gare pubbliche per l'affidamento dei relativi servizi.

2. Il ricorrente ha partecipato, peraltro da gestore uscente, alla procedura negoziata indetta dall'ARST per il sub affidamento dei servizi di trasporto di persone, suddivisa in tre lotti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 120/2020" – gara n. 74/2022.

3. La presente impugnazione concerne, in particolare, il lotto n. 2.

4. All'esito delle operazioni di gara la stazione appaltante le comunicava, ai sensi dell'art. 76 D.Lgs. n. 50/2016, che con deliberazione n. 2407 del 12 gennaio 2023 il menzionato lotto n. 2 era stato assegnato alla società Just Sardinia.

5. Dall'esame della graduatoria e dal risultato conseguito il Consorzio rilevava la mancata assegnazione in suo favore dei punteggi relativi alle certificazioni di qualità.

6. Pur non disponendo di tutta la documentazione di gara, per l'acquisizione della quale proponeva istanza di accesso agli atti ex art. 116 cpa, il Consorzio proponeva ricorso affidandolo ai seguenti motivi:

1) Violazione dell'art. 47, comma 2 bis, d.lgs. 50/2016 - Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza dell'istruttoria e difetto di motivazione: in quanto in merito all'applicabilità dell'istituto del cumulo alla rinfusa (così come prospettato dal Consorzio) la Stazione Appaltante, in contrasto con l'art. 47 comma 2 bis del Codice dei Contratti Pubblici, avrebbe adottato una soluzione negativa sulla scorta dell'orientamento - invero relativo agli appalti di lavori - secondo cui in seguito alle modifiche apportate dal decreto c.d. "sblocca cantieri", i Consorzi

Stabili non potrebbero giovare del c.d. “cumulo alla rinfusa” dei requisiti.

2) Violazione e falsa applicazione art. 8.1 - Eccesso di potere per falsità del presupposto, travisamento dei fatti, erronea valutazione dei fatti, omesso rilievo dell'impossibilità dell'offerta: in quanto la Stazione Appaltante avrebbe omesso di rilevare che Just Sardinia ha offerto lo stesso mezzo “Mercedes Vito”, targato FN099PR, immatricolato nel 2018, con riferimento a più lotti.

In via subordinata:

3) Violazione principio di pubblicità, violazione art. 94 d.lgs. 50/2016 - Violazione art. 9 lettera d'invito - Eccesso di potere per incompletezza dell'istruttoria, falsità del presupposto, carenza di motivazione: in quanto la Commissione avrebbe irrispettamente “congelato” la fase di valutazione di qualifica, procedendo alla valutazione dell'offerta tecnica senza ancora essersi pronunciata compiutamente sul possesso o meno dei requisiti di partecipazione dei concorrenti.

7. Concludeva quindi il Consorzio chiedendo, previa sospensiva, l'annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.

8. Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio l'ARST e l'aggiudicataria Just Sardinia che, con difese scritte, ne hanno chiesto il rigetto, vinte le spese.

9. Con ordinanza n. 274 del 21 aprile 2023 il Tribunale ha accolto il ricorso proposto dal ricorrente ex art. 116 cpa per l'accesso agli atti ordinando alla stazione appaltante di depositare la documentazione di cui all'istanza di accesso in un primo tempo rimasta parzialmente inevasa.

10. Quanto richiesto è stato depositato dall'ARST agli atti del giudizio il 12 maggio 2023.

11. Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 17 maggio 2023 il Consorzio ricorrente, anche alla luce della predetta documentazione, ha ulteriormente illustrato le censure proposte con particolare riferimento al secondo motivo di impugnazione, concernente l'indicazione da parte dell'aggiudicataria degli stessi mezzi per tutti e 3 i lotti da assegnare laddove, in applicazione della *lex specialis*, in tali casi la stazione appaltante si sarebbe dovuta limitare ad assegnare alla just

Sardinia soltanto il lotto economicamente più vantaggioso.

12. In vista dell'udienza di trattazione le parti hanno integrato le loro difese con ulteriori scritti con i quali hanno confermato le rispettive conclusioni.

13. Ricorso n. 264/2023

14. In punto di fatto e di diritto il ricorso n. 264/2023 – sebbene riferito al lotto n. 3 - è sostanzialmente sovrapponibile al predetto ricorso n. 263/2023, sicché – a parte la precisazione che nel ricorso 264/2023 non è stata proposta impugnazione aggiuntiva – per sinteticità espositiva può richiamarsi quanto sopra riportato per il ricorso n. 263/2023.

15. Ricorso n. 350/2023

16. Analoga considerazione può essere fatta con riguardo al ricorso n. 350/2023, concernente il lotto n. 1.

17. In relazione a quest'ultimo ricorso va peraltro precisato che nella graduatoria finale del lotto n. 1, anch'esso aggiudicato alla Just Sardinia, al secondo posto della graduatoria si è classificata la società Fara Viaggi, nei confronti della quale – in data 4 settembre 2023 - è stata estesa l'impugnazione mediante notifica del ricorso.

18. Come emerso anche in sede di discussione con riguardo all'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultima non risulta rispettato il termine a difesa.

19. Il Collegio tuttavia, attesa la sostanziale sovrapponibilità delle censure a quelle dei due precedenti ricorsi per i quali non si configurano posizioni di controinteresse, ritiene – per esigenze di economia processuale – di trattenere in decisione anche il ricorso n. 350/2023.

20. Alla pubblica udienza del 20 settembre 2023, sentiti i difensori delle parti, le cause sono state poste in decisione.

DIRITTO

Evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, peraltro già evidenziati in narrativa, giustificano la riunione dei 3 ricorsi al fine di deciderli con unica

sentenza.

L'infondatezza nel merito dei ricorsi consente peraltro al Collegio di prescindere dall'esame delle eccezioni procedurali sollevate dalle parti resistenti.

1. Con il primo motivo – di analogo contenuto in tutti e tre i ricorsi in esame - il Consorzio ricorrente lamenta l'erronea applicazione da parte della stazione appaltante dell'art. 47, comma 2 *bis*, del D. Lgs. n. 50/2016 per avere la stessa applicato l'istituto del c.d. "cumulo alla rinfusa" solo con riferimento ai requisiti relativi alle attrezzature, ai mezzi d'opera ed all'organico e non anche al possesso delle certificazioni di qualità.

2. La corretta applicazione di detta disposizione di legge, infatti, avrebbe portato all'attribuzione in suo favore dei 15 punti previsti, con conseguente aggiudicazione di tutti e 3 i lotti in gara.

3. La tesi del ricorrente è supportata in ricorso da ampi richiami alla sentenza della 2^a Sezione di questo TAR n. 825 del 5 dicembre 2022 che, a suo avviso, confermerebbe, anche per gli appalti di servizi, l'applicabilità del c.d. cumulo alla rinfusa.

4. In particolare ritiene il Consorzio SCIA che l'affermazione del Tribunale secondo la quale *"tale disposizione debba essere letta nel senso di prevedere, quale regime di qualificazione dei consorzi stabili operante nelle procedure di affidamento di servizi (e forniture), il "cumulo alla rinfusa", avendo chiaramente accordato al consorzio la possibilità di avvalersi dei requisiti (di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria) apportati dai singoli consorziati, da sommare ai requisiti maturati in proprio ai fini del raggiungimento delle soglie minime richieste dalla lex specialis della gara"*, avrebbe dovuto indurre la stazione appaltante ad applicare lo stesso principio anche ai fini dell'attribuzione del punteggio conseguente alla valutazione dell'offerta tecnica.

5. Il motivo è infondato.

6. L'art. 8.1 della lettera d'invito (rubricato "Criteri di Valutazione") prevedeva l'attribuzione di 15 punti per il possesso della certificazione ISO 14001.

7. Orbene, come anche chiaramente risulta dal titolo dell'art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016 (*“Requisiti per la partecipazione dei Consorzi alle gare”*), l'istituto del “cumulo alla rinfusa” può trovare applicazione solo ed esclusivamente con riferimento ai requisiti di partecipazione alla gara, ma non anche, come sostiene il ricorrente, in sede di valutazione dell'offerta tecnica (e, segnatamente, in sede di assegnazione del correlato punteggio tecnico).

8. Ciò, alla luce della ratio stessa del consorzio stabile, “volta a dare maggiori possibilità di sviluppo alle imprese sprovviste di sufficienti requisiti per accedere a determinate gare (...) attraverso l'accrescimento delle facoltà operative, ottenibile non imponendo al consorzio di avere i requisiti in proprio (...) né prescrivendo quote minime in capo alle consorziate (...) anche perché, altrimenti, si riprodurrebbe inutilmente il modulo organizzativo delle a.t.i., già, peraltro, replicato con l'aggregazione cui dà luogo il consorzio ordinario” (cfr: Consiglio di Stato, Sezione V, 28 marzo 2023, n. 3148).

8.1 Il chiarimento in data 24 novembre 2022 – prot. n. 025959 fornito da ARST precisava peraltro sul punto:

“... le certificazioni ISO richieste dalla lettera di invito sono previste non quali requisiti per la partecipazione alla gara, ma come elementi dell'offerta tecnica suscettibili di valutazione ...”; e, ancora: *“... ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto per l'offerta tecnica ... le certificazioni di qualità (iso14001; iso 9001) richieste dalla lex specialis, essendo specificamente correlate all'attività oggetto dell'appalto, devono essere possedute dalle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici ...”*; e infine: *“... in caso di indicazione di più imprese esecutrici, il punteggio relativo alle certificazioni, pari a 15 punti, verrà assegnato solo in caso di possesso da parte di tutte le imprese indicate ...”*, laddove *“... nel caso in cui il possesso delle suddette certificazioni è dichiarato solo per una o alcune delle imprese esecutrici indicate il punteggio sarà assegnato ridotto in quota parte”*.

9. Il ricorrente non considera, cioè, nella formulazione della censura, la distinzione

tra quanto attiene alla fase della valutazione dei requisiti di ammissione, in cui sola poteva trovare applicazione il cumulo alla rinfusa anche esteso alle certificazioni di qualità ove il possesso delle stesse fosse stato previsto quale requisito d'ammissione (affermazione senz'altro coerente con quanto sancito dal TAR Sardegna con la menzionata sentenza n. 825 del 5 dicembre 2022), e quanto previsto per la valutazione dell'offerta tecnica, in cui non può trovare applicazione l'art. 47, comma 2 *bis*, del D. Lgs. n. 50/2016.

10. Si tratta, del resto, da parte dell'ARST, di un'interpretazione del quadro normativo vigente del tutto condivisibile.

11. Il possesso della certificazione di qualità si configura – invero - quale componente soggettiva dell'impresa preordinato a garantire che la stessa operi secondo un livello minimo di prestazioni, accertate da un organismo indipendente e qualificate secondo parametri rigorosi delineati a livello europeo, che valorizzano l'organizzazione complessiva dell'attività e l'intero svolgimento del processo di erogazione del servizio.

12. La certificazione di qualità, infatti, coinvolge l'organizzazione e i processi aziendali di produzione, e viene conseguita solo a seguito dell'accertamento - da parte di un ente indipendente - della conformazione dell'organizzazione aziendale ad una serie di norme volte a garantire l'applicazione di standard di qualità certificati con riferimento ai processi produttivi.

13. Pertanto ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla lettera d'invito per il possesso della certificazione di qualità da parte dell'impresa esecutrice dei servizi, quest'ultima, in caso di Consorzio, dev'essere concretamente posseduta dalle singole aziende consorziate indicate quali esecutrici dell'appalto (cfr: TAR Lazio, Sezione 2 bis, del 6 giugno 2022 n. 7273).

14. Né alcun argomento a supporto della tesi dell'applicabilità del “cumulo alla rinfusa” anche alla valutazione dell'offerta tecnica può trarsi dall' “interpretazione autentica” del predetto art. 47, comma 2 *bis* offerta dall'art. 225, comma 13, del nuovo codice appalti di cui al D. Lgs. n. 36/2023, posto che la norma in questione

fa sempre riferimento ai requisiti di partecipazione alla gara e non anche all'attribuzione del punteggio in sede di valutazione tecnica dell'offerta.

15. Nella specie il Consorzio Scia, ha partecipato alla gara mediante l'indicazione di cinque consorziate esecutrici (Logudoro Tours S.r.l., Ferralis Viaggi Eredi S.n.c, Nolauto Alghero S.n.c., Digitur S.r.l. e Casteltours S.N.C.), una delle quali soltanto (la Logudoro Tours S.r.l.) era in possesso della certificazione di qualità ISO 14001.

16. Correttamente, dunque, la stazione appaltante ha assegnato al Consorzio SCIA, per la voce "Certificazioni", per tutti e 3 i lotti, solo 5 punti, ossia il punteggio massimo (15) ridotto in quota parte.

17. Resta invero irrilevante, ai fini della valutazione della legittimità dell'operato della stazione appaltante nella gara oggetto di causa che in una precedente selezione sia stata prevista dalla stessa ARST l'attribuzione del punteggio tecnico relativamente al possesso delle certificazioni di qualità prevedendo, in caso di indicazione di più imprese esecutrici, l'attribuzione del punteggio massimo anche in caso di possesso della certificazione di una sola delle imprese indicate, trattandosi di valutazione rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione con la quale la stazione appaltante poteva legittimamente optare – nelle prescrizioni del bando - per un diverso criterio di attribuzione del punteggio.

18. Di qui, pertanto, il rigetto del motivo.

19. Con il secondo motivo il Consorzio ricorrente lamenta:

- che la Stazione Appaltante avrebbe omesso di rilevare che Just Sardinia ha offerto lo stesso mezzo "Mercedes Vito", targato FN099PR, immatricolato nel 2018, con riferimento a più lotti e, in ogni caso, avrebbe quantomeno dovuto evitare di assegnargli il punteggio derivante dalla plurima indicazione del medesimo mezzo;

- che il mezzo Opel targa FN739PT non sarebbe adibito al noleggio con conducente e non potrebbe pertanto essere utilizzato per lo svolgimento del servizio de quo, né tantomeno potrebbe essere a questo fine valorizzato nell'attribuzione dei punteggi.

20. Con il ricorso per motivi aggiunti il Consorzio SCIA, alla luce della

documentazione acquisita a seguito del positivo riscontro dell'istanza di accesso, ha ulteriormente precisato la censura rilevando che anche altri mezzi della Just Sardinia erano stati indicati in diversi lotti, in violazione di quanto previsto dall'art. 9 della lettera d'invito per il quale *“l'operatore economico può presentare offerta per gli stessi lotti indicando in offerta tecnica gli stessi mezzi”*.

20.1 Ha quindi concluso che ai sensi della stessa disposizione, per la quale *“In tal caso, se l'operatore economico risulterà primo in graduatoria per più lotti, si aggiudicherà quello di maggior valore economico”*, avendo presentato gli stessi mezzi in più lotti la Just Sardinia non poteva essere aggiudicataria di tutti e 3 i lotti in gara.

21. Neanche tale motivo merita accoglimento.

22. Al punto 8.1 dei criteri dettati per l'attribuzione punteggi per l'offerta tecnica era previsto che quest'ultima fosse valutata:

- in base alla anzianità dei mezzi (fino a punti 30),
- alla proposta di mezzi aggiuntivi (fino a punti 5),
- in base al possesso di certificazione ISO (fino a punti 15)
- in base alla disponibilità di mezzi attrezzati per il trasporto di persone diversamente abili (fino a punti 20).

23. Orbene, in primo luogo deve rilevarsi che la lettera di invito non prevedeva affatto che i mezzi indicati dall'operatore economico fossero destinati in esclusiva a uno solo dei servizi ARST di cui ai tre lotti in gara contemplando, anzi, l'art. 9 della lettera d'invito, al penultimo comma (*“l'operatore economico può presentare offerta per lotti diversi indicando in offerta tecnica gli stessi mezzi”*), anche la possibilità dell'assoluta coincidenza fra i mezzi indicati per i vari lotti.

23.1 Per tali casi, peraltro, si precisava che *“se l'operatore economico risulterà primo in graduatoria per più lotti si aggiudicherà il lotto con il maggior valore economico”*.

24. L'interpretazione della prescrizione in questione che ad avviso del Collegio deve ritenersi corretta, peraltro, è quella seguita in concreto dall'ARST, per la quale

- compatibilmente con le esigenze operative dei singoli servizi - uno stesso automezzo ben poteva essere indicato anche per tutti e tre i lotti da assegnare.

25. Solo nel caso in cui tutti i mezzi indicati per un lotto fossero andati a coincidere con tutti quelli indicati per gli altri lotti poteva dunque trovare applicazione la previsione di cui all'ultimo comma del medesimo art. 9, secondo cui "*in tal caso, se l'operatore economico risulterà primo in graduatoria per più lotti, si aggiudicherà il lotto di maggior valore economico*".

26. Nell'ipotesi di una solo parziale coincidenza fra i mezzi indicati dal medesimo operatore per i diversi lotti in gara, com'è avvenuto nel caso di Just Sardinia, non trovava dunque applicazione – si ribadisce, compatibilmente alle esigenze operative dei singoli servizi - la limitazione di cui all'ultimo comma dell'art. 9 della lettera d'invito.

27. Del resto una diversa interpretazione avrebbe come conseguenza quella di restringere eccessivamente il campo dei partecipanti alla selezione, contravvenendo alla stessa *ratio* del frazionamento in lotti della gara, perché conducendo ad una sostanziale immobilizzazione dei mezzi indicati consentirebbe la partecipazione alla gara solo alle imprese più strutturate che dispongono di un parco mezzi ampio tale da potersi permettere, anche in relazione a tratte relativamente modeste come quelle in esame, un utilizzo limitato degli stessi.

28. Risulta inoltre che l'anzidetta interpretazione della *lex specialis*, nel senso appunto di consentire la parziale indicazione degli stessi mezzi anche in lotti diversi ove destinati a finalità di supporto (mezzi di riserva, mezzi aggiuntivi) non ha determinato – in concreto – i disservizi paventati dal Consorzio ricorrente, giacché ad oltre 6 mesi dall'avvio del servizio della Just Sardinia non si segnalano disfunzioni o carenze nei mezzi utilizzati.

29. Quanto al rilievo che il mezzo Opel targa FN739PT non sarebbe adibito al noleggio con conducente e non potrebbe pertanto essere utilizzato per lo svolgimento del servizio *de quo*, a prescindere da ogni riferimento alle difese delle

parti resistenti in ordine al possesso del requisito contestato, il mancato superamento della prova di resistenza esime il Collegio dall'esame della censura.

30. Invero anche non considerando il mezzo Opel targa FN739PT tra i mezzi aggiuntivi (per i quali nel lotto 2 Just Sardinia ha conseguito 5 punti) i 3 punti che spetterebbero comunque basterebbero a giustificare il primo posto in graduatoria in presenza di una differenza di 7,86 punti (restando irrilevante in presenza di altri 2 mezzi il punteggio per i mezzi attrezzati per il trasporto di persone diversamente abili).

30.1 Analogamente nel lotto 1 e nel lotto 3 ove la differenza di punteggio rispettivamente di 17,86 e di 7,82 renderebbe irrilevante la sottrazione del punteggio assegnato in relazione a tale mezzo.

31. Di qui, pertanto, il rigetto anche del secondo motivo.

32. Con il terzo motivo il Consorzio ricorrente censura l'operato della Commissione di gara laddove ha deciso di proseguire la gara con l'apertura delle buste tecniche dopo avere constatato che tutti i concorrenti non avevano compilato correttamente il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), riservandosi di chiedere all'aggiudicataria della procedura l'integrazione di tale dichiarazione.

33. Premesso che non è agevole comprendere quale pregiudizio alla regolarità della procedura possa avere arrecato l'opzione procedimentale adottata dalla Commissione giudicatrice, peraltro coerente al principio di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, il motivo non merita accoglimento.

34. Rilevato infatti che la formale carenza di cui sopra coinvolgeva tutti i concorrenti, non può neppure ritenersi concretata alcuna violazione della tutela della concorrenza o della legalità della procedura.

35. Del resto tale *modus procedendi* non era precluso dalla *lex specialis*, giacché l'art. 10, comma 2, della medesima lettera d'invito prevedeva che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, applicabile *ratione temporis*, l'aggiudicazione diventava efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

36. Restava dunque consentito che la verifica dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui al punto 13 della lett. C) della parte quarta del DGUE potesse essere ultimata anche dopo l'aggiudicazione e, dunque, solo nei confronti dell'aggiudicataria.

37. Argomenta ancora il Consorzio SCIA che non sarebbe stato verificato, in concreto, neanche in un secondo momento, se i concorrenti - e in particolare il concorrente aggiudicatario - fossero in possesso dei requisiti di carattere generale.

38. L'argomento non trova riscontro in atti, risultando che ARST, con nota prot. 27373 del 13 dicembre 2022 ha richiesto a Just Sardinia la documentazione attestante il possesso dei requisiti in questione e che l'aggiudicataria ha dato seguito alla richiesta trasmettendo tutta la documentazione a comprova di quanto dichiarato (elenco mezzi e del personale/conducente utilizzati per l'espletamento del servizio).

39. Con il ricorso per motivi aggiunti la ricorrente lamenta due ulteriori profili di illegittimità dell'aggiudicazione disposta in favore della Just Sardinia.

40. Sostiene infatti:

a) che l'atteggiamento dilatorio dell'aggiudicataria, più volte sollecitata in sede di soccorso istruttorio al completamento della documentazione di gara, sarebbe in contrasto non solo con i principi di auto-responsabilità, di correttezza, leale collaborazione e buona fede, che vincolano anche gli operatori privati nei confronti delle P.A., ma anche con l'istituto del soccorso istruttorio in materia di appalti, tipizzato dall'art. 83, comma 9 del C.C.P., il quale, anche in applicazione dei principi di efficienza e speditezza dell'azione amministrativa, non tollererebbe ritardi nell'adempimento alle richieste di integrazione documentale.

b) che l'Arst avrebbe sottoscritto il contratto senza neppure aver richiesto diversi dei documenti necessari ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, non essendoci dunque certezza circa la sussistenza dei requisiti di carattere generale in capo

all'aggiudicatario, con conseguente illegittimità dei provvedimenti di aggiudicazione.

40.1 In particolare il ricorrente sostiene che l'ARST:

(a) ha richiesto il DURC in data 23 gennaio 2023 quindi dopo la stipula del contratto;

(b) ha verificato la regolarità fiscale soltanto in data 7 marzo 2023, quindi dopo l'avvio del servizio, non essendovi dunque certezza della regolarità fiscale al momento della partecipazione alla gara;

(c) ha trasmesso la richiesta all'AGCM (da cui peraltro non ha ancora ricevuto risposta) in data 3 maggio 2023;

(d) non ha inviato alcuna richiesta all'Agenzia del lavoro, omettendo di verificare quanto affermato dal concorrente nel proprio DGUE;

(e) non ha richiesto il certificato del Tribunale, Sezione fallimentare.

41. Entrambi i rilievi sono infondati.

42. In primo luogo si è già detto che l'art. 10, comma 2, della lettera d'invito espressamente prevedeva la possibilità di verificare il possesso dei requisiti anche dopo l'aggiudicazione, ponendo l'esito positivo di detta verifica quale condizione di efficacia dell'aggiudicazione medesima, e che la verifica dei requisiti di qualificazione per la partecipazione alla procedura – come attestato dall'ARST- si è conclusa con esito positivo.

43. In secondo luogo va precisato che nell'attuale panorama giurisprudenziale – condiviso dal Collegio - la disciplina del soccorso istruttorio tende sempre ad essere più concepita non solo in relazione alla posizione giuridica (e dunque all'interesse) del soggetto che ha bisogno di soccorso, ma con riguardo all'andamento generale della procedura di evidenza pubblica al fine di addivenire ad un positivo esito della stessa, restando dunque di volta in volta affidato alla valutazione della stazione appaltante – per quanto riguarda il punto in contestazione - la modulazione dei termini per ritenere esaurito il tempo procedimentale disponibile per il completamento della documentazione richiesta.

44. In terzo luogo, premesso che come detto le verifiche di cui sopra state fatte tutte con esito positivo, sulla base delle difese dell'ARST il Collegio rileva con riguardo ai predetti punti:

a1) il DURC è stato richiesto il 23 gennaio 2023, dunque prima della stipula del contratto avvenuta il 7 febbraio 2023;

b1) l'ARST già al momento dell'aggiudicazione del 12 gennaio 2023 era nel possesso – per essere Just Sardinia appaltatrice di altri servizi di autolinea ARST - di certificazione di regolarità fiscale dell'Agenzia delle Entrate valida alla data di presentazione dell'offerta (ARST ha, poi, acquisito l'ulteriore certificazione del 7 marzo 2023);

c1) L'inoltro della richiesta a AGCM (nota n. 9938 del 3 maggio 2023, che peraltro non risulta esitata dall'AGCM) pur avvenuta in via postuma rispetto alla stipula del contratto, non inficia per ciò solo la legittimità dell'aggiudicazione e l'efficacia del contratto, in virtù del disposto dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge 11 settembre 2020 n. 120, richiamato espressamente dall'art. 10 della lettera di invito, per il quale *“è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”*, non restando peraltro estinto – come invero accaduto - il potere/dovere di controllo gravante sull'amministrazione circa il riscontro di quanto dichiarato.

d1) nessuna richiesta è stata fatta da ARST all'Agenzia del Lavoro in quanto non necessaria, avendo Just Sardinia dichiarato nel DGUE di non essere tenuta al rispetto di detta disciplina per avere meno di 15 dipendenti;

e1) pur non avendo prodotto il certificato del Tribunale, Sezione fallimentare il requisito è stato comunque accertato dall'Arst (vedi doc. n. 19) mediante il certificato acquisito dalla banca dati dell'ANAC nel quale (ultima pagina) è

riportata la dicitura “*Esistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse: N*” (cioè negativa).

45. In conclusione, quindi, per tutte le suesposte considerazioni i ricorsi riuniti vanno respinti.

46. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei giudizi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti n. 263/2023, 264/2023 e n. 350/2023, come in epigrafe proposti, li respinge.

Compensa le spese dei giudizi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Marco Buricelli, Presidente

Tito Aru, Consigliere, Estensore

Oscar Marongiu, Consigliere

L'ESTENSORE

Tito Aru

IL PRESIDENTE

Marco Buricelli

IL SEGRETARIO